



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila



ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 29/07/2023

Oggetto: Tutela della quiete pubblica nel territorio comunale di Scanno

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento acustico viene percepito, in particolar modo durante la stagione estiva, come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini e dei turisti, i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Rilevato che nel nostro territorio, così come emerge dalle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza e dai turisti, si registrano ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di disturbo della quiete specie in aree limitrofe a taluni pubblici esercizi che risultano di particolare attrattiva della "movida notturna";


Preso atto che tali fenomeni sono particolarmente avvertiti nelle tarde ore della serata e nelle prime ore della mattina e comunque destinati ad intensificarsi nel periodo estivo come risulta dalle richieste di intervento;

Preso atto della necessità di salvaguardare la quiete e la salute pubblica attraverso la repressione di rumori molesti, ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle di svago o intrattenimento e quelle delle attività economiche e lavorative;

Considerato che talune condotte potrebbero determinare una evidente lesione del fondamentale diritto alla salute e alla quiete pubblica;

Visti gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii, in particolar modo l'art. 50, comma 5, il quale attribuisce espressamente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti " [...] volti a superare situazioni di grave



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila

incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze della tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

ORDINA

per quanto in premessa esposto, nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 al 3 settembre 2023 il divieto, su tutto il territorio comunale, di schiamazzi e di rumori molesti in qualunque modo prodotti, suscettibili di disturbare la quiete notturna e il riposo delle persone.

In particolare:

- 1 a) Il divieto di utilizzo di arnesi e mezzi di cantiere, motoseghe, decespugliatori o comunque denominati, fatta eccezione di quelli non rumorosi, nel seguente orario
 - dalle ore 14.00 alle ore 16.30
 - dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno seguente.
- b) Il divieto di utilizzo di tali arnesi ed attrezzature da lavoro nei **GIORNI FESTIVI**.
- 2 Ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) È fatto obbligo di porre in essere ogni azione utile a contenere gli schiamazzi e ogni altro comportamento degli avventori atto a costituire causa di disturbo, in particolare nelle aree esterne predisposte per l'attività, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione - se pubbliche - o a disposizione dell' esercente - se private;
 - b) È vietato, se non espressamente autorizzato, l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione sonora, di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e/o di immagini, nonché lo svolgimento di eventi con diffusione di musica e/o utilizzo di strumenti musicali nelle aree esterne predisposte per l'attività, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione - se pubbliche - o a disposizione dell' esercente - se private. Fatte salve le opportune autorizzazioni, ogni impianto sonoro deve essere comunque mantenuto ad un volume che rientri nel limite massimo consentito dalla legge vigente in materia;
 - c) Dalle ore 14 alle ore 16.30 e dalle ore 01.00 alle ore 8.00 del giorno seguente, l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione sonora, di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, è vietato anche all'interno delle suddette attività.



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila



DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Scanno per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
- la trasmissione della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Scanno e all'ufficio di Polizia Locale.

AVVISA il Corpo di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall' art. 7 *bis* comma 1 *bis* del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, con la procedura prevista dalla legge n.689/81.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Il Sindaco di Scanno

Giovanni Mastrogianni

